



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 25 /2018

IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE FEDERALE ACI

Composto da:

Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Gen. Ugo Marchetti (Componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), assistiti dalla Segreteria del Tribunale Dr. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

Sentenza

Nei confronti di Run Sport, licenza organizzatore 366356 e Michele Fortunati, licenza DAP n. 400581, licenza ufficiale gara 235117 e 394401 nonché di concorrente/conducente n. 245450

FATTO

A seguito del procedimento n. 40/17 la Procura Federale ha deferito Run Sport, licenza organizzatore 366356 e Michele Fortunati, licenza DAP n. 400581, licenza ufficiale gara 235117 e 394401 nonché di concorrente/conducente n. 245450 entrambi per violazione degli artt. 7 RSN e 4.4 Regolamento settore Ronde 2017.

I fatti si riferiscono alla Ronde Gomitolo Di Lana del 4/5 novembre 2017 dove gli organizzatori hanno apposto chicane di rallentamento senza autorizzazione federale.

Per ciascuno dei deferiti ha chiesto l'irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di mesi due e l'ammenda di € 2000,00 (duemila).

DIRITTO

Secondo la ricostruzione della Procura i deferiti si sono resi responsabili delle violazioni loro ascritte in quanto "non hanno richiesto alcuna deroga al divieto all'uso di chicane di rallentamento così come prevista dal regolamento di settore".

L'art. 6.6 del RSN, settore Rally, prevede la possibilità di installare chicane segnalandole sul road book (contrasta con l'art. 4.4 Ronde)

Vi è la prova che già nel 2013 era stata autorizzata quella chicane.



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Il fatto che il percorso fosse lo stesso da anni se da una parte giustifica l'apposizione della chicane dall'altra non esime l'organizzatore dal richiedere la deroga per l'apposizione della stessa che è mitigata dalla prescrizione 17.10.2017.

Difatti dal verbale di ricognizione e collaudo percorso del 17/10/2017, alla voce "Prescrizioni sul percorso di gara ... rif. 38 radar di servizio", viene imposto un "... dispositivo di rallentamento velocità mediante posa di ostacoli come da normativa sportiva in vigore e posa di bandella in pvc in corrispondenza area Fraz. Gnerro;".

Non vi è dubbio alcuno che le prescrizioni imposte dall'Ente proprietario della strada non fanno altro che integrare, in quanto compatibili, il RPG e –per questo- vanno applicate.

Cionondimeno avrebbero dovuto, quantomeno, segnalare la cosa all'ACI in modo da farne conseguire le eventuali azioni conseguenziali.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Run Sport (lic. di org. n. 366356), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Michele Fortunati (lic. Dap n. 400581, lic. U.G. n. 235117 e 394401, conc/cond n. 245450) responsabili della violazione loro ascritte e applica loro la sanzione della ammonizione con diffida.

Roma, 17 maggio 2018

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE RELATORE

Avv. Francesco de Beaumont